



**IL P R E S I D E N T E**

Roma, 3 settembre 2021

Alla  
**Presidenza del Consiglio dei Ministri**  
Sottosegretario allo Sport

trasmessa via mail a: [lavorosportivo@governo.it](mailto:lavorosportivo@governo.it)

**Oggetto: Risposta alla comunicazione del Sottosegretario Vezzali del 9 agosto 2021.**

In relazione all'argomento della tutela dei lavoratori dello Sport, in generale si precisa che la Federazione Motociclistica Italiana (FMI) è sicuramente d'accordo nel riconoscere le opportune tutele per coloro che, in modo prevalente, svolgono attività lavorative nell'ambito dello sport dilettantistico, ma allo stato ritiene eccessiva la generalizzazione dei ruoli indicata nella Riforma a prescindere dal contesto in cui tali attività vengono effettuate. A nostro avviso tale generalizzazione non soltanto comporta inutili costi e adempimenti a carico del mondo sportivo dilettantistico, ma, nel concreto, nessun vantaggio nei confronti di coloro che, con spirito volontaristico, garantiscono il loro supporto continuativo allo sport dilettantistico, per somme esigue che rappresentano dei meri indennizzi. Pertanto si ritiene legittima l'esigenza di garantire adeguate coperture previdenziali ed assistenziali a soggetti che operano nell'ambito dello sport dilettantistico, purché non vada a pregiudicare il funzionamento dell'attuale modello di organizzazione sportiva, che, come è noto, rappresenta un riferimento a livello mondiale.

Per quanto concerne i punti di criticità della Riforma, in particolare dell'art. 36, tenendo conto di quanto sopra indicato, di seguito si illustrano i punti che, a nostro avviso, devono necessariamente essere oggetto di importanti miglioramenti.

**DIRETTORI DI GARA**

Innanzitutto preme evidenziare che la definizione di "Direttore di Gara" va interpretata, crediamo, in senso lato, in quanto nelle diverse discipline sportive tale funzione ha specifiche figure molto diversificate. In generale nel sistema sportivo si parla di "Ufficiali di Gara" che contemplano tutto l'insieme degli addetti alla gestione disciplinare di una gara (arbitri, giudici, giurie, ecc), che per ogni disciplina sportiva hanno una organizzazione diversa.

La definizione di "lavoratore sportivo" attribuita agli Ufficiali di Gara, oltre ad essere una grande criticità, rappresenta un serio pericolo per la tenuta dell'intero movimento sportivo nazionale. L'attuale normativa consente di liquidare le indennità agli Ufficiali di Gara mediante l'applicazione delle agevolazioni previste dall'art.67 lett. m) del TUIR (esenzione fino ad € 10.000,00). Fin dal 1999 (legge 133/99), con le agevolazioni ivi previste, il legislatore intendeva principalmente favorire proprio il pagamento delle indennità degli Ufficiali di Gara. Questo non soltanto per consentirne il reclutamento, ma principalmente per contenere i costi per lo svolgimento delle competizioni nazionali ed in generale quelle territoriali.



Infatti il costo degli Ufficiali di Gara è una quota parte dei costi che le Associazioni/Società sostengono per la partecipazione alle gare e, pertanto, rappresentano un costo che incide direttamente su coloro che vogliono svolgere attività sportiva agonistica.

Ciò premesso, è necessario effettuare un'ulteriore precisazione: attualmente, sono esclusi dall'agevolazione sopra richiamata gli Ufficiali di Gara che operano in occasione di manifestazioni professionistiche. Pertanto, sulle indennità/compensi corrisposti vengono applicate le imposte ed i contributi previdenziali ordinarie. A titolo di esempio, il calcio professionistico, da quanto ci risulta, le tratta come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, versando il relativo contributo previdenziale alla gestione separata INPS. Riteniamo che analogo trattamento venga effettuato nei confronti degli Ufficiali di Gara di altre competizioni professionistiche.

Gli Ufficiali di Gara che operano nell'ambito professionistico rappresentano una percentuale insignificante tra quanti operano nel mondo dello sport nazionale, che si svolge quasi totalmente nell'ambito dilettantistico. Nella nostra Federazione tutte le gare sono dilettantistiche e gli Ufficiali di Gara tesserati (intendiamo Commissari, Direttori di gara, Ufficiali Esecutivi), che garantiscono il funzionamento di tutte le gare nazionali e territoriali, sono circa 400 e normalmente nessuno di questi supera l'importo di € 10.000,00 annuali.

In tale contesto riteniamo veramente inutile e particolarmente complesso gestire gli Ufficiali di Gara come "lavoratori sportivi", tenendo conto tra l'altro che:

- a) Gli Ufficiali di Gara sono reclutati e qualificati secondo regolamenti emanati dalla propria Federazione, secondo i principi generali del CONI e della Federazione Internazionale (FIM) ed operano, sulla base di detti regolamenti, in completa autonomia, anche rispetto agli organi decisionali della Federazione;
- b) La quasi totalità sono appassionati della disciplina sportiva di riferimento, e svolgono questo compito nell'ambito di una disponibilità volontaria, che non costituisce per loro reddito prevalente.

Per quanto sopra esposto riteniamo non soltanto inutile inserire gli Ufficiali di Gara nei "lavoratori sportivi", ma la conferma di questa categoria all'interno dell'art. 36 rappresenta una criticità rilevante per la tenuta dell'intero movimento sportivo nazionale, oltre ad essere una misura inutile per l'ipotetica tutela dei "lavoratori" e un costo aggiuntivo che alla fine graverebbe sulle famiglie degli atleti partecipanti.

#### **ALTRE FIGURE DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' SPORTIVA DILETTANTISTICA**

La riforma non tiene conto di una serie di figure che garantiscono lo svolgimento dell'attività sportiva e, in particolare, la regolarità della stessa. È noto che le Federazioni Nazionali, tra cui la FMI, prevedono nei regolamenti tecnici alcune figure che devono essere presenti nelle manifestazioni, a cui vanno aggiunte le commissioni e figure che sono espressamente previste negli statuti e nei regolamenti delle Federazioni. Nella maggior parte dei casi si tratta di persone con comprovata conoscenza della disciplina sportiva che passa anche per corsi tecnici abilitativi: Commissioni, Comitati, addetti, segreterie di gara, ecc.

Proprio per dette figure, al fine di evitare possibili contenziosi, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la circolare n. 1 del 1° dicembre 2016, aveva fornito una importante indicazione sulle figure



che, seppur non direttamente coinvolte nello svolgimento diretto dell'attività sportiva, sulla base dei regolamenti tecnici emanati dalle singole Federazioni, erano indispensabili allo svolgimento dell'attività agonistica, promozionale e formativa. Senza dubbio questa circolare generò una serie di delibere da parte dei vari Enti sportivi (Federazioni e Enti di Promozione Sportiva) che, in alcuni casi, hanno strumentalmente allargato la sfera di applicazione dei cosiddetti "compensi sportivi", ma comunque la circolare ha fornito una importante indicazione che potrebbe essere utile al miglioramento della riforma in oggetto. Nelle gare di Motociclismo, in senso generale poiché le discipline del Motociclismo sono molte e diversificate tra loro anche nei regolamenti e nella gestione pratica, sulla base di regolamenti emanati dalla Federazione, devono essere presenti figure come:

- Commissari di Gara (commissario delegato, commissario tecnico, commissario fonometrista in misura adeguata al numero di partecipanti);
- Direttore di Gara titolare e Direttore di Gara aggiunto;
- Medico di Gara (professionista);
- Giuria di Gara (composta da un minimo di tre persone)
- Race Director (quando previsto dai regolamenti di specialità);
- Moto Club organizzatore (Direttivo e suoi soci, tesserati, volontari);
- Segreteria di Gara;
- Commissario all'Ambiente;
- Addetti al percorso (in numero variabile adeguato alla disciplina ed alla estensione del percorso, può arrivare a varie decine di persone);
- Cronometristi (Federazione Italiana Cronometristi).

Inoltre, la FMI svolge la propria attività sportiva e promozionale prevalentemente a livello territoriale e nazionale, con l'ausilio di commissioni tecniche. Solo nell'ambito nazionale operano, come previsto dallo Statuto e dai Regolamenti, circa 24 fra Commissioni e Comitati cui è demandata la gestione e l'organizzazione di ciascuna disciplina sportiva e attività promozionale. Queste Commissioni in molti casi sono articolate in più sottocommissioni e sono per la totalità composte da tesserati della FMI, che hanno specifiche competenze nell'ambito del Motociclismo e che svolgono la loro attività per passione e con spirito volontaristico. Le indennità che vengono riconosciute sono nella stragrande maggioranza importi esigui, finalizzati alla copertura di costi non documentabili, certamente non valorizzate attraverso un metodo di valutazione "commerciale" della prestazione ma nell'ottica di garantire il massimo coinvolgimento.

### **PRESTAZIONI SPORTIVE AMATORIALI**

Le figure previste non tengono assolutamente conto di coloro che, a vario titolo, prestano le loro prestazioni occasionali durante le manifestazioni sportive. Infatti, la quasi totalità delle manifestazioni organizzate in Italia sono realizzate grazie all'apporto di volontari, quasi sempre tesserati per il tramite della Società Sportiva alla Federazione di riferimento, che prestano la loro attività, con esperienza specifica, a cui vengono riconosciuti degli indennizzi di piccola entità. Come detto per le altre figure a supporto dell'attività sportiva, le indennità che vengono corrisposte rappresentano prevalentemente dei rimborsi forfettari.



Altro correttivo di estrema importanza è quello relativo al terzo comma dell'art. 29, dove vengono escluse dalle prestazioni sportive amatoriali i soci e gli associati che prestano attività all'interno della Società ed Associazione di cui fanno parte. A nostro avviso tale norma mina uno dei fondamenti dell'associazionismo sportivo italiano, è noto che la quasi totalità degli organismi sportivi nazionali trova l'apporto qualitativo e quantitativo più rilevante proprio dagli associati, pertanto, sfugge il motivo per cui escluderli dalle prestazioni sportive amatoriali.

Infine, una anomalia, **riportata anche in altri articoli della Riforma**, riguarda il cumulo, ai fini della non imponibilità prevista dall'art.69, comma 2, del DPR 917/1986 (TUIR), dei rimborsi spese; tale limitazione, oltre ad essere di difficile attuazione - ricordiamo che l'attuale limite di € 10.000,00 riguarda il soggetto che percepisce il compenso a prescindere da chi lo corrisponde - con evidenti problemi di gestione da parte delle Società/Associazioni e di verifica da parte dell'Agenzia delle Entrate. Se la finalità della norma è quella di evitare comportamenti elusivi (esempio – abuso dei rimborsi chilometrici), il cui controllo evidentemente è di competenza dell'Agenzia delle Entrate, basterebbe prevedere che gli organismi sportivi, comprese le Federazioni Sportive e gli Enti di Promozione Sportiva, in sede di rilascio della Certificazione Unica, devono indicare sia i compensi che i rimborsi spese erogati.

### **ATLETA LAVORATORE SPORTIVO**

Quello degli **Atleti** – nel nostro caso parliamo di **Piloti**, definiti nei nostri regolamenti con il termine **Licenziati** - a nostro avviso è il problema principale della Riforma, in quanto si introduce il principio per cui l'Atleta non è un soggetto che tesserandosi alla Federazione per tramite di una Associazione vuole praticare lo sport del Motociclismo, nel nostro caso, in modo sicuro e regolamentato, ma, per il solo motivo per cui gli venisse corrisposta una somma diventa un "lavoratore sportivo".

Prima di entrare nello specifico è importante fornire alcuni dati della nostra Federazione: i licenziati che hanno partecipato a gare nazionali e regionali nella stagione agonistica 2019/2020 (ultima prima della pandemia) erano circa 16.000. Di questi, il numero di quelli per cui le somme percepite per l'attività motociclistica rappresentano unico reddito sufficiente a garantire il sostentamento personale e delle loro famiglie è pari a zero. Anzi, in generale la pratica agonistica dello sport del Motociclismo comporta sostanziosi costi per i Licenziati e per le loro famiglie. Ovviamente escludiamo i Licenziati partecipanti ai Campionati Internazionali gestiti dalla FIM e da altre organizzazioni commerciali, che possono avere nelle diverse discipline forme di reddito anche elevate, ma comunque con contratto commerciale.

Le premesse sopra riportate sono fondamentali, in quanto spesso, a nostro avviso in modo distorto, viene sottolineato che le Federazioni non vogliono la tutela previdenziale dei propri tesserati agonisti. Nella realtà si vuole evitare che la pressione mediatica di pochi vada a compromettere l'intero sistema sportivo nazionale.



Infine, ci preme evidenziare che la Riforma non prende in considerazione i rapporti economici tra gli Atleti e le Federazioni Sportive Nazionali e il CONI. Nel nostro caso infatti non abbiamo come termine di riferimento i **Licenziati** convocati nelle varie rappresentative nazionali, avendo nel Motociclismo una attività per Rappresentative Nazionali molto poco significativa, ma eroghiamo a favore dei **Licenziati**, per le attività legate all'attività di Alto Livello, somme a titolo di "borse di studio", "indennità di preparazione" e "premi di classifica".

È importante mantenere invariata l'attuale normativa: in questo modo si risolverebbe anche il problema di incompatibilità dei **Licenziati** appartenenti ai gruppi sportivi militari a cui, come è noto, appartengono la maggior parte degli Atleti di alto livello.

Nel rimanere a disposizione per ulteriori chiarimenti si inviano i più cordiali saluti.

Il Presidente FMI  
Avv. Giovanni Copioni  
